

## **ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE**

Via Dante Alighieri 216 – 18038 SANREMO  
Tel. 0184 535935 – 0184 1955113 Telefax 0184 501266  
Indirizzo e-mail: [imic814003@istruzione.it](mailto:imic814003@istruzione.it)  
Casella PEC: [imic814003@pec.istruzione.it](mailto:imic814003@pec.istruzione.it)  
CF: 90083330085

### **REGOLAMENTO PER GLI ALUNNI E PER LE FAMIGLIE** **A.S. 2015/2016**

#### PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

##### **Art. 1 - Premessa**

1. La scuola è l'istituzione deputata all'istruzione, alla formazione e all'educazione di alunni e studenti. Realizza il compito assegnatole dalla costituzione attraverso le attività ludico-educative, lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, fondata sui valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
3. La comunità scolastica, in rapporto con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, contribuisce allo sviluppo della personalità dei bambini e dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e lavora alla costruzione di competenze adeguate all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

##### **Art. 2 - Diritti**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione qualificata che rispetti e valorizzi l'identità e le inclinazioni di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano in accordo con la famiglia il diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
7. Gli studenti hanno diritto di trovare a scuola: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative; c) iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

##### **Art. 3 - Doveri**

1. Gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni e di assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e ad usare sempre un linguaggio educato.

4. Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola vestiti in modo pulito e decoroso e ad indossare il grembiule nella scuola dell'infanzia Goretti e nei plessi Borgo Rodari, Castillo e Rubino della scuola primaria.
5. Gli studenti sono tenuti a portare sempre il materiale richiesto per le attività della giornata, il diario ed il libretto, ove in uso, e a mantenerli in ordine.
6. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a non arrecare danni al patrimonio della scuola.
7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
8. Gli studenti sono tenuti a non portare oggetti estranei alla scuola che non siano autorizzati dagli insegnanti e a non utilizzare materiali estranei alla lezione in corso.
9. Gli studenti autorizzati a detenere un telefono cellulare sono tenuti a lasciarlo spento e riposto e ad evitare il suo utilizzo per qualsiasi motivo per l'intera durata delle attività scolastiche, intervallo, percorsi di entrata e uscita compresi; in caso di reale necessità tutti gli alunni dei tre gradi di scuola possono telefonare dalla bidelleria, previa autorizzazione o con l'aiuto dell'insegnante.
10. Ogni studente è responsabile del proprio materiale e di ogni oggetto portato a scuola.
11. Gli studenti sono tenuti a evitare, nella scuola, nel cortile della stessa e nelle zone limitrofe, l'uso di oggetti che potrebbero risultare pericolosi per l'incolumità dei compagni e degli operatori scolastici.
12. Gli studenti sono tenuti a non recarsi negli spazi a loro non consentiti e a non utilizzare l'ascensore, ove presente, se non autorizzati dalla presidenza.
13. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel presente regolamento e in tutti i documenti sulla sicurezza emanati successivamente

## PARTE SECONDA ORGANIZZAZIONE

### **Art. 4 – Osservanza degli orari**

L'istituto comprensivo Sanremo Centro Ponente ritiene che la puntualità sia un obiettivo educativo/formativo che scaturisce dal rispetto per sé e per gli altri, pertanto richiede la massima puntualità, sia all'ingresso sia, per la scuola dell'infanzia e la primaria, al momento della riconsegna del minore al termine delle lezioni.

### **Art. 5 – Orario delle lezioni nella scuola dell'infanzia**

#### **ENTRATA**

1. L'ingresso alla scuola è consentito dalle ore:

<u>TINASSO:</u>	8.00-9.45
<u>GORETTI:</u>	8.00-9.30
<u>BORGO RODARI:</u>	8.00-9.30

e non oltre. I bambini devono essere affidati personalmente all'insegnante in servizio in quel momento, anche se non è quella della sezione. Solo per il Plesso Tinasso i bambini vengono affidati anche ai collaboratori scolastici.

#### **USCITA**

2. L'uscita dalla scuola è consentita dalle ore:

<u>TINASSO:</u>	1'	11.30 -12.00
	2'	13.00 -14.00
	3'	15.30 -16.30
<u>GORETTI:</u>	1'	11.30 -11.45
	2'	13.30 -14.00
	3'	16.00 -16.30
<u>BORGO RODARI:</u>	1'	11.30
	2'	13.00 - 14.00
<u>TINASSO:</u>	2'	13.00 - 14.00
	3'	15.45 - 16.30.

3. Subito dopo l'uscita dei bambini, i locali della scuola, interni ed esterni (aule, salone e giardino), devono essere lasciati liberi per permettere le pulizie degli stessi.
4. Per i bambini che usufruiscono della mensa e frequentano le attività pomeridiane l'uscita è prevista intorno alle ore 16.20 per permettere ai genitori di ritirare i figli alla scuola dell'infanzia e subito dopo alla scuola primaria.
5. Le richieste di uscita fuori orario devono essere comunicate preventivamente e l'alunno può uscire solo se affidato ad un genitore o persona dallo stesso delegata (non minorenni).
6. Qualora si verifichi la necessità di eventuali uscite anticipate, la persona autorizzata a ritirare l'alunno deve firmare un apposito modulo dichiarando che ciò avviene sotto la propria responsabilità.

7. Ai bambini e a tutti coloro che frequentano la scuola si richiede un comportamento educato e corretto in ogni ambiente e circostanza, perciò non sono consentiti schiamazzi e corse nell'atrio durante le entrate e le uscite. Bisogna altresì ricordare che in alcuni plessi la scuola dell'infanzia è inserita in un contesto di scuola primaria che ha orari e momenti didattici strutturati in modo differente.

#### Art. 6 – Orario delle lezioni nella scuola primaria

1. La scuola primaria funziona con i seguenti orari:

PLESSO RUBINO	h. 8,30 – h 16,30 dal lunedì al venerdì
PLESSO BORGO	h. 8,30 – h. 16,30 dal lunedì al venerdì
PLESSO CASTILLO Classi I –II	h. 8,30 – h.16,00 lunedì, martedì, mercoledì h. 8,30- h. 12,30 giovedì e venerdì
Classi III – IV - V	h. 8,30 – h.16,00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì h.8,30 – h. 12,30 venerdì

2. I genitori possono accompagnare i bambini solo fino al cancello e, per motivi di ordine e di sicurezza, non possono entrare nei locali della scuola.
3. I bambini vengono accolti all'ingresso dagli operatori scolastici incaricati.
4. In caso di comunicazioni per gli insegnanti, i genitori sono tenuti ad utilizzare il diario in modo da non fermare i docenti in entrata e permettere loro di svolgere regolarmente le attività di accoglienza e sorveglianza.
5. I genitori non possono chiamare telefonicamente gli insegnanti durante le lezioni, per non interrompere le attività didattiche.
6. Gli alunni devono entrare a scuola già forniti di tutto l'occorrente, merenda compresa; ai genitori non è consentito, se non in casi eccezionali, consegnare fuori orario ai bidelli oggetti mancanti chiedendo che li portino nelle classi ai bambini.
7. I ritardi oltre i dieci minuti vanno giustificati sul diario; dopo il quinto ritardo, gli insegnanti sono tenuti a segnalare il caso all'ufficio di Direzione.

#### Art. 7 – Servizio prescuola

1. Il servizio prescuola ha inizio alle ore 7.45 e viene fornito esclusivamente agli alunni provvisti della documentazione attestante gli impegni orari del lavoro di entrambi i genitori.
2. Gli alunni, durante il prescuola, sono sorvegliati dai collaboratori scolastici incaricati dal Dirigente Scolastico.

#### Art. 8 – Orario delle lezioni nella scuola secondaria

##### Entrata

1. Gli alunni devono entrare ordinatamente al suono della prima campanella alle ore **8.05** secondo le disposizioni impartite nei primi giorni di scuola. E' possibile entrare fino alle ore **8.10**.
2. In caso di ritardo vengono ammessi in aula solo su autorizzazione del referente di plesso o dell'insegnante presente in classe.
3. Il ritardo deve essere sempre giustificato sul libretto, non oltre il giorno successivo, dai genitori che hanno depositato la firma sullo stesso o da chi ne fa le veci. La mancata presentazione tempestiva della giustificazione incide sull'attribuzione del voto di condotta.
4. I genitori che accompagnano a scuola i ragazzi non possono accedere alle aule. I colloqui con i docenti avvengono su appuntamento.

##### Uscita

5. La fine delle lezioni al mattino è prevista alle ore **12.55** per le classi a tempo normale su sei giorni sempre e per le classi a prolungato, che al pomeriggio terminano alle ore **16.15** (lunedì, mercoledì). Per la classe a tempo normale su cinque giorni l'uscita è prevista alle ore **14.00**.
6. Al suono della campana gli alunni si recano, in fila ordinata accompagnati dall'insegnante, fino all'uscita del cancello.
7. Dopo l'uscita è vietato rientrare nel cortile e nei locali scolastici. La scuola non è responsabile di quanto avviene dopo l'uscita delle classi dal cancello.

8. Le uscite anticipate vengono autorizzate tramite libretto. L'alunno deve essere prelevato personalmente dal genitore o da persona delegata per iscritto dallo stesso, mentre il docente si fa carico di trascrivere il permesso sul registro. Situazioni particolari devono essere segnalate preventivamente in presidenza.
9. Gli alunni che frequentano il Tempo Prolungato, in caso di uscita occasionale alle 13.00, possono uscire da soli, previa presentazione della giustificazione sul libretto.
10. Nei casi di uscite didattiche e sportive vengono utilizzate modalità specifiche di autorizzazione.

#### **Art. 9 - Affidamento degli alunni a terzi**

Al termine delle attività è possibile affidare i bambini ad adulti che non siano i genitori se gli stessi avvertono preventivamente gli insegnanti e rilasciano apposita delega scritta. In nessun caso vengono affidati i bambini a minori. Casi particolari devono essere autorizzati solo dal Dirigente Scolastico.

#### **Art. 10 - Intervallo**

1. Nella scuola primaria, nei plessi BORGIO e RUBINO, la ricreazione antimeridiana viene effettuata dalle ore 10,30 alle ore 10.55; nel plesso CASTILLO dalle ore 10,15 alle ore 10.40 per le classi del primo turno e dalle ore 10,30 alle ore 10.55 per quelle del secondo turno.
2. Nella scuola secondaria l'intervallo si svolge dalle **10.55** alle **11.10** e si effettua nel cortile superiore con il seguente calendario:
 

lunedì – giovedì	CLASSI PRIME
martedì- venerdì	CLASSI SECONDE
mercoledì- sabato	CLASSI TERZE

Negli altri giorni ciascuna classe rimane nella propria aula e gli alunni possono accedere a turno, su autorizzazione dell'insegnante, allo spazio antistante senza allontanarsi.
3. La classe a tempo normale su cinque giorni effettua un secondo intervallo in aula dalle 12.55 alle 13.10.
4. Gli allievi delle diverse classi devono trascorrere in modo corretto e rispettoso i momenti di svago, sotto il controllo dei rispettivi docenti.
5. Durante l'intervallo non è consentito l'uso di dispositivi elettronici di alcun tipo.
6. Durante l'intervallo i ragazzi in cortile non possono accedere alle aule, ai bagni e ai corridoi, se non autorizzati dal personale docente o non docente, mentre chi svolge la ricreazione all'interno può accedere ai bagni uno per classe rientrando nella propria aula il più velocemente possibile. E' vietato, inoltre, ogni rapporto con elementi esterni alla scuola, che non sia autorizzato dall'insegnante di classe.
7. Non è permesso l'uso della palla di qualsiasi dimensione, materiale e formato né la stessa può essere sostituita da altri oggetti (lattine, carta, bottiglie di plastica, pigne etc.).
8. Nel plesso di Baragallo è vietato l'accesso al cortile inferiore.

#### **Art. 11- Mensa e interscuola**

1. Nella scuola dell'infanzia la mensa avviene ai seguenti orari e nei seguenti spazi:
 

<u>TINASSO</u> :	12.00 -13.00 Refettorio
<u>GORETTI</u> :	12.00 -13.00 In sezione
<u>BORGIO RODARI</u> :	11.30 – 12.15 Refettorio scuola Primaria
<u>TINASSO</u>	
2. Nella scuola primaria mensa e interscuola si svolgono dalle 12.30 alle 14.30 per i plessi BORGIO e RUBINO; dalle 12.30 alle 13.30/14.00, a seconda dei turni, per il plesso CASTILLO.
3. Nella scuola primaria gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa per l'intero anno scolastico ne danno comunicazione al Dirigente scolastico e possono rientrare a scuola alle ore 14,30 per i plessi BORGIO e RUBINO, mentre gli alunni del plesso CASTILLO entrano alle ore 13,30 se del primo turno o alle ore 14,00 se del secondo turno.
4. Nella scuola secondaria il servizio mensa e l'interscuola si effettuano rispettivamente dalle ore 13.00 alle ore 13.40 e dalle 13.40 alle 14.25.
5. Nella scuola secondaria, gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa nell'arco di tutto l'anno scolastico devono presentare comunicazione scritta dei genitori al coordinatore. Le assenze saltuarie dalla mensa vengono comunicate dagli stessi con richiesta scritta sul libretto all'inizio della mattinata.
6. Gli alunni che intendono usufruire solo del servizio di interscuola dalle 13.40 alle 14.25 ne devono dare comunicazione scritta all'inizio dell'anno al coordinatore.
7. Gli alunni che sono assenti dall'interscuola o che arrivano in ritardo devono presentare giustificazione scritta sul libretto.
8. Gli alunni che usufruiscono dell'interscuola non possono, una volta entrati, uscire nuovamente dal cortile.

9. In tutti i gradi di scuola l'interscuola (tempo permettendo) si svolge all'aperto nel cortile. In caso di maltempo, gli alunni restano nelle proprie aule sorvegliati dagli insegnanti e possono accedere ai servizi a turno.
10. Come per l'intervallo, gli allievi devono trascorrere in modo corretto e rispettoso i momenti di svago, sotto il controllo dei rispettivi docenti. Allo stesso modo, durante la mensa e i relativi spostamenti, è richiesto un comportamento educato e corretto.
11. Durante l'interscuola in cortile i ragazzi non possono accedere alle aule, ai bagni e ai corridoi, se non autorizzati dal personale docente o non docente. E' vietato, inoltre, ogni rapporto con elementi esterni alla scuola, che non sia autorizzato dall'insegnante.
12. Non è consentito l'utilizzo del pallone per il gioco del calcio e del basket. E' possibile utilizzare una palla per la pallavolo purché leggera e portata dagli alunni, poiché l'utilizzo dei palloni in dotazione alla palestra è vietato.
13. In tutti i gradi di scuola non è possibile portare a scuola dolci o torte fatte in casa; per le feste di compleanno possono essere offerte caramelle, cioccolatini, bibite, biscotti o torte confezionate.
14. La differenziazione della dieta per motivi religiosi viene richiesta all'inizio dell'anno scolastico con autocertificazione del genitore e consegnata all'ufficio scuola del Comune di Sanremo.
15. In caso di allergie alimentari ogni genitore è tenuto a presentare, all'ufficio scuola del Comune di Sanremo, un certificato medico attestante il tipo di allergia.

#### **Art. 12 - Uso dei servizi**

1. L'uso dei servizi nell'arco della giornata è subordinato al permesso dell'insegnante e alla vigilanza del personale ausiliario sul piano.
2. E' consentito uscire a due alunni per volta (un maschio e una femmina).
3. Gli alunni che abitualmente necessitano di recarsi ai servizi più di due volte nell'arco della mattinata devono presentare al coordinatore un certificato medico che verrà opportunamente verificato dallo stesso.
4. E' possibile utilizzare i servizi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.25 alle 16.00. Al di fuori di tali orari l'uscita è autorizzata solo in caso di urgenza.
5. Gli alunni che frequentano il corso della secondaria con orario 8-14 possono recarsi ai servizi fino alla fine del secondo intervallo.
6. Gli alunni che frequentano il Tempo Pieno/Prolungato possono recarsi ai servizi prima e dopo il pasto, seguendo le regole generali.

#### **Art. 13 - Assenze e giustificazioni**

1. Le assenze vengono giustificate alla prima ora dall'insegnante, che riporta l'avvenuta giustificazione sul registro di classe.
2. Dopo cinque giorni di assenza per malattia (giorni di chiusura della scuola inclusi) è richiesto certificato medico.
3. In assenza di certificato medico l'alunno non viene ammesso in classe e vengono chiamati i genitori.
4. Le assenze lunghe per motivi di famiglia devono essere giustificate dai genitori e preventivamente comunicate al coordinatore della classe. In caso di mancata comunicazione preventiva, viene richiesto certificato medico.
5. In caso di mancata giustificazione per un'assenza inferiore ai cinque giorni, l'alunno viene ammesso in classe, ma segnalato alla dirigenza, ed è tenuto a presentarla il giorno successivo.
6. La mancata presentazione tempestiva della giustificazione incide, nella scuola secondaria, sull'attribuzione del voto di comportamento.

#### **Art. 14 - Igiene**

1. Gli alunni devono curare la propria igiene, come segno di rispetto per sé e per gli altri.
2. Considerata la frequenza dei problemi di pediculosi (pidocchi), è opportuno che i genitori controllino periodicamente le teste dei propri figli e si attengano scrupolosamente alle norme previste dalla ASL.
3. Il bambino/ragazzo interessato dal problema può frequentare la scuola solo dopo aver effettuato il trattamento specifico ed essere risultato privo di parassiti.

#### **Art. 15 – Somministrazione di farmaci**

1. A scuola non vengono somministrati farmaci.
2. In caso di necessità documentata da certificato medico, i genitori devono presentare richiesta scritta di somministrazione indirizzata al Dirigente scolastico che applicherà il protocollo previsto dal Ministero.

3. Nella scuola dell'infanzia e nella primaria l'eventuale somministrazione viene effettuata dagli insegnanti preposti al primo soccorso, mentre nella secondaria l'insegnante presente in classe assiste all'assunzione autonoma del preparato da parte dell'alunno.

#### **Art. 16 – Uscite didattiche e giochi sportivi**

1. Le uscite didattiche sono organizzate autonomamente dai singoli Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione.
2. Nella scuola dell'infanzia e nella primaria, l'autorizzazione alle uscite sul territorio va sottoscritta all'inizio dell'anno; gli insegnanti danno comunicazione della singola uscita di volta in volta ai genitori.
3. Nella scuola secondaria, i genitori ricevono comunicazione di ogni singola iniziativa proposta con allegata richiesta di autorizzazione.
4. Partecipano alle uscite didattiche e ai giochi sportivi gli alunni che mostrano comportamento corretto e responsabile in ogni momento della vita scolastica.
5. Non sono ammessi alle uscite didattiche, salvo diverso motivato orientamento del Consiglio di Classe, gli alunni che abbiano una votazione nel comportamento inferiore agli 8/10 o che nel periodo precedente l'uscita abbiano commesso infrazioni di livello superiore al secondo.
6. Gli alunni non ammessi restano a scuola e vengono inseriti in altre classi.
7. I comportamenti a rischio di esclusione dalle uscite didattiche, nel primo quadrimestre, in cui ancora non è stato formulato il giudizio relativo al comportamento, vengono segnalati dal coordinatore alla famiglia e allo studente tramite comunicazione scritta.

#### **Art. 17 – Norme pratiche per le lezioni di scienze motorie e per le attività sportive scolastiche nella scuola secondaria**

1. Le ore di Scienze Motorie e Sportive sono finalizzate alla conoscenza di sé e delle proprie capacità motorie, alla socializzazione, al rispetto delle regole.
2. La disciplina prevede una parte pratica che si svolge in palestra, al campetto del quartiere, in spazi adiacenti alla scuola e occasionalmente in spazi idonei; una parte teorica di approfondimento viene svolta in classe e pertanto ogni alunno deve avere un quaderno specifico da utilizzare come supporto (da lasciare in classe).
3. Durante gli spostamenti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto ed evitare di arrecare disturbo alle altre classi o ai residenti nel quartiere.
4. Alle lezioni si partecipa con abbigliamento sportivo adeguato (maglietta, pantaloncini, tuta da ginnastica, leggings); non sono ammesse canottiere scollate, jeans larghi, mutande a vista, sandali ecc. Occorre indossare calzature sportive allacciate ed in buono stato (pulite). E' opportuno indossare la tuta già da casa (per evitare lunghe attese di tutta la classe a scapito dei momenti di lezione), ma all'occorrenza ci si può cambiare chiedendo il permesso all'insegnante. Gli alunni che sudano molto, o che hanno necessità di cambiarsi alla fine della lezione, devono ricordarsi un ricambio.
5. Si richiede di legare i capelli lunghi, (evitando fermagli e pinze) e di togliere orologi, braccialetti, collane, spille e qualsiasi oggetto che potrebbe ferire i compagni durante l'attività sportiva.
6. Per accedere ai servizi occorre chiedere il permesso all'insegnante, se necessario bere portare una bottiglietta di acqua personale, da utilizzare anche in classe, previo permesso dell'insegnante.
7. Eventuali problemi di salute devono essere comunicati all'insegnante direttamente dal genitore.
8. Nel caso di impossibilità a partecipare alla lezione pratica per malesseri passeggeri, gli alunni devono portare una giustificazione scritta firmata dal genitore; se il malessere è sopraggiunto durante la mattinata, si può giustificare oralmente all'inizio della lezione e si deve presentare la giustificazione scritta la volta successiva. Ogni mancanza è segnata sul registro dall'insegnante e, al perdurare, comunicata alla famiglia.
9. In caso di malessere protratto nel tempo occorre esibire un certificato del medico. Se l'esonero dalle attività dovesse essere totale per un lungo periodo, occorre presentare una domanda di esonero in segreteria. Gli alunni esonerati sono incaricati di compiti diversi (giuria, arbitraggio, aiuto allenatore, lavori scritti, approfondimenti tematici inerenti alla disciplina).
10. In occasione di gare e manifestazioni sportive, gli alunni sono convocati dall'insegnante attraverso modulo individuale, da far firmare al genitore che con lo stesso autorizza alla partecipazione e prende atto degli orari e delle modalità di svolgimento. (Gli insegnanti si riservano di accertare che non siano incorsi in sanzioni disciplinari).

11. Per partecipare alle attività sportive, dalla fase comunale in poi, è necessario consegnare all'insegnante certificato medico di buona salute (rilasciato gratuitamente dal medico di base su richiesta della scuola) o certificazione idoneità sportiva agonistica qualora l'alunno ne sia in possesso.

#### **Art. 18 – Incontri scuola-famiglia**

1. Sono previsti nel corso dell'anno scolastico momenti d'incontro tra genitori e insegnanti, momento ideale per un reciproco scambio di opinioni, per un dialogo mirato, per una collaborazione costruttiva.
2. Nella scuola dell'infanzia per tutti i tre plessi si tengono due colloqui individuali annuali e le quattro assemblee con le famiglie.
3. Nella scuola primaria si tengono di norma incontri di classe a settembre-ottobre e a marzo-aprile, colloqui individuali a novembre-dicembre, mentre a febbraio e a giugno vengono consegnati i documenti di valutazione. Nel mese di ottobre si svolgono anche le elezioni dei genitori rappresentanti di classe, che sono precedute da un breve incontro. Gli insegnanti del team, al completo, sono anche disponibili ad incontrare i genitori previo appuntamento in orario extrascuola quando l'una o l'altra parte ne ravvisi la necessità.
4. Nella scuola secondaria si tengono due ricevimenti generali dei genitori, uno nel mese di dicembre, l'altro nel mese di aprile, mentre a febbraio e a giugno vengono consegnati i documenti di valutazione. Nel mese di ottobre si svolgono anche le elezioni dei genitori rappresentanti di classe, che sono precedute da un breve incontro. Sono possibili, inoltre, colloqui individuali, che avvengono su appuntamento nelle ore di ricevimento indicate da ciascun insegnante o al di fuori di esse previo accordo.
5. Durante gli incontri scuola-famiglia gli alunni non possono sostare non controllati all'interno della scuola, per ragioni di responsabilità in ordine agli infortuni e/o incidenti nei locali scolastici e per permettere un sereno svolgimento dei colloqui. I bambini/ragazzi possono rimanere insieme ai genitori ed assistere agli incontri oppure vengono vigilati da un genitore in un'altra aula, salvo diverse disposizioni.

### PARTE TERZA DISCIPLINA NELLA SCUOLA PRIMARIA

#### **Art. 19 - Mancanze disciplinari**

1. Premesso che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli alunni, in caso di inosservanza delle regole condivise potranno essere loro comminate sanzioni, affinché comprendano l'importanza della convivenza civile.
2. Si configurano come principali mancanze disciplinari passibili di sanzioni i seguenti comportamenti:
  - a) l'inosservanza dei doveri scolastici;
  - b) i ritardi reiterati;
  - c) il comportamento scorretto durante le lezioni (disturbo);
  - d) la falsificazione delle firme dei genitori;
  - e) inadempienze rispetto alle disposizioni organizzative dell'Istituto;
  - f) l'inosservanza delle norme d'igiene e di rispetto ambientale;
  - g) atti o parole che offendano la persona e/o il suo ruolo nell'ambito della scuola;
  - h) atti che offendano l'identità culturale altrui in qualunque forma ciò avvenga;
  - i) il comportamento scorretto, ineducato, lesivo della dignità altrui sia all'interno della scuola che durante le uscite didattiche;
  - l) i danneggiamenti volontari alle attrezzature della scuola o incuria verso il materiale della scuola assegnato in uso;
  - m) la manomissione o alterazione dei documenti scolastici;
  - n) i comportamenti che rechino pericolo per l'incolumità personale di terzi.

#### **Art. 20 - Provvedimenti disciplinari (sanzioni)**

1. A seconda della gravità del comportamento o del reiterarsi dello stesso, le sanzioni, irrogate direttamente dal docente, dal Dirigente scolastico e/o dai suoi collaboratori, sono le seguenti:
  - a. richiamo orale;
  - b. assegnazione di attività aggiuntive a scuola o a casa;
  - c. nota scritta sul diario, non verbalizzata sul registro di classe;
  - d. ammonizione verbalizzata sul registro di classe;
  - e. sospensione con obbligo di frequenza in altre classi, secondo disposizioni del Dirigente Scolastico;

- f. sospensione senza obbligo di frequenza.
- 2. Il Dirigente con il Consiglio di Classe/Interclasse potrà anche vietare la partecipazione a visite o viaggi didattici, a manifestazioni sportive, ecc.

#### **Art. 21 – Danni arrecati**

Qualsiasi danno arrecato di proposito o per negligenza alla strumentazione, alle suppellettili, alle pareti o alle porte dei locali, dovrà essere risarcito dall'alunno responsabile.

PARTE QUARTA  
DISCIPLINA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)

TITOLO PRIMO  
PRINCIPI E FINALITA'

#### **Art. 22**

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Tutte le sanzioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
7. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente.
8. Nel caso di alunni con bisogni educativi speciali o diversamente abili anche per gli aspetti disciplinari si tiene conto degli obiettivi contenuti nella programmazione individualizzata.

TITOLO SECONDO  
INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI

SEZIONE I  
INFRAZIONI DI PRIMO LIVELLO E SANZIONI

#### **Art. 23 - Infrazioni**

Sono **mancanze di primo livello** comportamenti inadeguati che rendono difficile lo svolgimento dell'attività scolastica in genere. Fra questi in particolare:

- 1) disturbare la lezione rendendo difficile il suo svolgimento
  - a. con atteggiamenti/comportamenti non adeguati
  - b. con richieste immotivate o futili
  - c. alzandosi senza autorizzazione dal banco
  - d. mangiando e bevendo senza autorizzazione
  - e. chiacchierando durante la lezione
  - f. prolungando senza motivo l'uscita dalla classe
- 2) non produrre tempestiva giustificazione



- 3) non essere disponibili a verifiche e valutazioni
- 4) non svolgere i compiti assegnati a casa
- 5) non portare il materiale richiesto
- 6) non svolgere le attività aggiuntive a carattere sanzionatorio a casa o a scuola
- 7) utilizzare in modo improprio, con trascuratezza, con negligenza strumenti e apparecchiature
- 8) lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o abbandono
- 9) negare esplicitamente la propria partecipazione al dialogo educativo
- 10) fare assenze sistematiche in giornate di verifica
- 11) ritardare l'ingresso a scuola
- 12) accedere alle aule, ai laboratori ecc... senza autorizzazioni
- 13) portare materiali non inerenti alle attività scolastiche
- 14) usare un abbigliamento non consono.

#### **Art. 24 – Sanzioni e organi competenti**

Le **sanzioni** per tali mancanze, **comminate dal Docente o dal Dirigente scolastico**, sono:

- a. rimprovero verbale del docente;
- b. richiamo verbale, individuale e/o collettivo, da parte del Dirigente, qualora le mancanze esplicitate nell'art. 13 siano continuative;
- c. attività aggiuntive a carattere sanzionatorio da svolgere in classe;
- d. attività aggiuntive a carattere sanzionatorio da svolgere a casa;
- e. nota sul libretto personale da parte del docente per negligenze occasionali ma significative, dopo una serie di richiami o dopo 3 ritardi;
- f. nota sul libretto personale da parte del docente dopo 3 ritardi;
- g. nota sul registro di classe da parte del Docente, quando la ripetuta applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti punti non abbia comportato il miglioramento del comportamento. Di questa sanzione deve essere data anche comunicazione ai genitori dello studente, tramite libretto personale, dallo stesso docente che ha comminato la sanzione.

### SEZIONE II INFRAZIONI DI SECONDO LIVELLO E SANZIONI

#### **Art. 25 - Infrazioni**

Sono **mancanze di secondo livello**:

- 1) interrompere o impedire con comportamento non corretto la lezione
- 2) usare un linguaggio volgare o blasfemo
- 3) assentarsi per periodi prolungati senza adeguata giustificazione
- 4) falsificare la firma
- 5) danneggiare o sottrarre materiale scolastico causando danni di lieve entità
- 6) uscire dall'aula senza autorizzazione
- 7) accedere ai locali dell'Istituto nelle ore curricolari per attività diverse da quelle previste dalla Scuola
- 8) usare il telefono cellulare
- 9) usare altri dispositivi tecnologici non autorizzati dai singoli insegnanti
- 10) reiterare le infrazioni di primo livello.

#### **Art. 26 – Sanzioni e organi competenti**

Le **sanzioni** per tali mancanze, **comminate dal Docente o dal Dirigente scolastico (o da chi ne fa le veci)**, sono:

- a. ammonizione scritta sul registro di classe con comunicazione ai genitori dell'alunno tramite libretto personale;
- b. sequestro del cellulare o di altri dispositivi di cui all'art. 25 punto 9) con ammonizione scritta sul registro di classe e sul libretto; tempestiva comunicazione alla famiglia; restituzione del bene sequestrato a uno dei firmatari del libretto;
- c. convocazione dei genitori da parte del coordinatore di classe o del Dirigente, qualora persistano condizioni negative, di cui la famiglia deve essere informata, per concordare un intervento di recupero in stretta collaborazione;
- d. riparazione del danno;
- e. risarcimento del danno, dietro richiesta scritta del Dirigente scolastico.

### SEZIONE III INFRAZIONI DI TERZO LIVELLO E SANZIONI

## Art. 27 - Infrazioni

Sono **mancanze di terzo livello**:

- 1) offendere altri studenti, personale ATA, docenti, Dirigente Scolastico, estranei presenti nell'Istituto o incontrati durante le uscite
- 2) causare volontariamente gravi danneggiamenti alle strutture scolastiche o a beni di proprietà privata
- 3) scrivere o disegnare sulle pareti dell'edificio scolastico o simili
- 4) aggredire verbalmente o fisicamente altre persone
- 5) rendersi responsabile di furto
- 6) uscire dalla Scuola senza autorizzazione
- 7) usare il telefono cellulare per foto, registrazioni o riprese filmate non autorizzate
- 8) disattendere le prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari
- 9) rendersi protagonisti di episodi di bullismo, sottoponendo i compagni a continui maltrattamenti o imposizioni, tormentando gli stessi in senso morale o materiale
- 10) usare ripetutamente linguaggio blasfemo o turpiloquio
- 11) disturbare in modo costante e sistematico lo svolgimento delle lezioni
- 12) portare e/o mostrare materiale osceno o pornografico e/o disegnare soggetti analoghi
- 13) reiterare le infrazioni di secondo livello.

## Art. 28 – Sanzioni e organi competenti

1. Le **sanzioni** per tali mancanze, **comminate dal Consiglio di Classe**, sono:
  - a. esclusione dello studente dalle attività didattiche che si svolgono al di fuori della scuola (viaggi di istruzione, giochi sportivi, ecc), secondo i criteri di cui all'art. 11, comma 3;
  - b. allontanamento dalla scuola da 1 a 3 giorni (sospensione) per continue infrazioni disciplinari di primo e secondo livello attestate da note sul registro di classe (almeno tre in trenta giorni scolastici successivi tra loro) e per infrazione disciplinare di terzo livello attestata sul registro di classe;
  - c. allontanamento dalla scuola da 4 a 15 giorni per infrazioni disciplinari di terzo livello ripetute attestate da note sul registro di classe;
  - d. riparazione del danno;
  - e. risarcimento del danno, dietro richiesta scritta del Dirigente scolastico.
2. Nei casi di sospensioni brevi dalle lezioni (da uno a tre giorni), il Consiglio di Classe può convertire tale sospensione con la presenza a scuola per attività di studio con vigilanza garantita, compatibilmente con la ridotta disponibilità oraria del personale docente.
3. Le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte del Dirigente Scolastico o di chi ne fa le veci, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
4. Le sanzioni di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, di cui al presente articolo, sono adottate esclusivamente dal Consiglio di Classe, nella composizione allargata a tutte le componenti del Consiglio medesimo (fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato), e limitate a gravi e ripetute infrazioni.
5. Prima della riunione straordinaria del Consiglio di Classe, lo studente incolpato è invitato ad esporre le proprie ragioni in un incontro con il Dirigente (o il suo Vice) e il Coordinatore di classe, in presenza dei genitori.
6. Durante il periodo di allontanamento dalle lezioni sono previste forme di collaborazione tra scuola e famiglia, da definirsi per ogni singolo caso.

## SEZIONE IV INFRAZIONI DI QUARTO LIVELLO E SANZIONI

## Art. 29 - Infrazioni

1. Sono **mancanze di quarto livello** quelle in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  - devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona"
  - deve esserci una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.
2. Si possono considerare **mancanze** di questo tipo:
  - 1) offendere pubblicamente e gravemente altri studenti, personale ATA, docenti, Dirigente scolastico, estranei presenti nell'Istituto o incontrati durante le uscite
  - 2) causare volontariamente gravi danneggiamenti alle strutture scolastiche o a beni di proprietà privata
  - 3) scrivere o disegnare sulle pareti dell'edificio scolastico o simili con l'aggravante dell'ingiuria
  - 4) aggredire terzi causando danni fisici che necessitino dell'intervento di personale medico

- 5) usare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici per foto o riprese filmate non autorizzate e lesive delle privacy
- 6) rendersi protagonisti di episodi di bullismo tendenti a condizionare in forma grave la volontà ed il comportamento di altri.

#### **Art. 30 – Sanzioni e organi competenti**

1. Le **sanzioni** per tali mancanze, **comminate dal Consiglio di Istituto**, sono
  - a. allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni
  - b. riparazione del danno
  - c. risarcimento del danno, dietro richiesta scritta del Dirigente scolastico.
2. La sanzione disciplinare di cui al presente articolo può essere irrogata soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica preposta (Consiglio di Istituto), della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
3. I fatti contestati devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che, anche sui medesimi fatti, dovessero essere svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
4. La durata dell'allontanamento sarà adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
5. Allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività socialmente utili, previa convenzione con enti o associazioni autorizzate e disponibili.
6. Occorre evitare che l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 43.

### SEZIONE V INFRAZIONI DI QUINTO LIVELLO E SANZIONI

#### **Art. 31 - Infrazioni**

Sono **mancanze di quinto livello** quelle in cui ricorrano tutte le seguenti **aggravanti**:

- situazioni di recidiva, nel caso di fatti-reato che violano la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di particolare violenza o connotati da una gravità tale da determinare apprensione a livello sociale
- impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

#### **Art. 32 – Sanzioni e organi competenti**

1. Le **sanzioni** per tali mancanze, **comminate dal Consiglio di Istituto**, sono:
  - a. allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico
  - b. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi.
2. Le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica preposta (Consiglio di Istituto), della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
3. I fatti contestati devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che, anche sui medesimi fatti, dovessero essere svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

#### **Art. 33 – Gradualità delle sanzioni**

Le sanzioni di cui ai precedenti articoli vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri:

1. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata
2. rilevanza degli obblighi violati
3. grado di danno o pericolo causato all'Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio determinatosi
4. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti
5. concorso nella mancanza di più studenti in accordo fra loro.

#### **Art. 34 – Danni materiali**

1. In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale il/i responsabile/i accertato/i risarcisce/ono il danno entro 15 gg. dalla richiesta scritta del Dirigente Scolastico, fatti salvi i procedimenti disciplinari conseguenti.
2. Qualora non sia possibile individuare il/i responsabile/i, il Dirigente Scolastico valuta la possibilità di ripartire il risarcimento del danno tra gli studenti della classe ed eventualmente dell'intero Istituto.

3. In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale non risarcito o non risarcibile, ovvero di comportamenti lesivi nei confronti di persone, il Dirigente Scolastico valuta, caso per caso, la opportunità/necessità di denuncia alle competenti autorità.

#### **Art. 35 - Procedimento disciplinare e norme di sistema**

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

- 1) contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente Scolastico (dal I al V livello);
- 2) esercizio del diritto di difesa da parte dello studente (dal I al V livello) e della famiglia (dal III al V livello);
- 3) decisione.

#### **Art. 36 - Impugnazioni dei provvedimenti disciplinari**

1. Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione irrogata. La sanzione, quindi, potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, in base al principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi, pur non definitivi.
2. Per le sanzioni disciplinari, in particolare quelle che prevedano l'allontanamento dalla scuola, chiunque vi abbia legittimamente interesse può ricorrere all'Organo di Garanzia dell'Istituto entro 15 giorni dalla formale comunicazione allo studente e ai genitori ( o a chi ne fa le veci) della sanzione irrogata.
3. L'Organo di Garanzia dell'Istituto decide in via definitiva.

#### **Art. 37 – Organo di garanzia interno all'Istituto**

1. Viene costituito l'Organo di Garanzia chiamato a decidere sulle impugnazioni delle sanzioni disciplinari.
2. L'Organo di Garanzia dell'Istituto deve esprimersi entro 10 giorni dalla sua prima seduta, relativa alla specifica impugnazione proposta, tenutasi nella regolarità della costituzione del contraddittorio; esso decide in via definitiva, sentite tutte le parti in causa ed in particolare i genitori (e/o loro difensore tecnico) a difesa dello studente.
3. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

#### **Art. 38 - Composizione dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto**

- a) Dirigente Scolastico
- b) Due docenti più un supplente eletti dal Collegio dei docenti e che durano in carica quanto il Consiglio d'Istituto.
- c) Due rappresentanti dei genitori più un supplente eletti dal Consiglio d'Istituto, secondo le modalità e i termini indicati dallo stesso, che durano in carica quanto il Consiglio d'Istituto.
- d) I membri supplenti intervengono in caso di assenza, incompatibilità o dovere di astensione dei titolari.

#### **Art. 39 - Funzionamento dell'Organo di garanzia interno all'Istituto**

1. In prima convocazione tale organo deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri); in seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.
2. Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono si computano nel numero dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico che lo presiede. Nel verbale vengono indicati esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.

#### **Art. 40 - Procedimento per i ricorsi**

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni gli aventi diritto (*a rappresentare lo studente, al quale è stata irrogata la sanzione, in quanto minorenni*) e il docente che ha accertato l'infrazione.
2. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.
3. Il provvedimento dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

#### **Art. 41 – Organo di garanzia regionale**

1. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo all'Amministrazione.
2. L'organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

## PARTE QUINTA VALUTAZIONE FINALE

### **Art. 42 – Valutazione del rendimento**

1. La valutazione del rendimento tiene conto del raggiungimento degli obiettivi in relazione al livello di partenza, dello sforzo compiuto da ogni alunno rapportato alle sue possibilità, dell'interesse dimostrato e dei progressi conseguiti.
2. Nella scuola primaria si utilizzano per le discipline i voti numerici da 5 a 10, accompagnati, se necessario, da giudizi esplicativi.
3. Nella scuola secondaria si utilizzano i voti numerici da 4 a 10 accompagnati, quando necessario, da giudizi esplicativi.

### **Art. 43 – Validità dell'anno scolastico per la scuola secondaria di primo grado**

1. Come previsto dagli artt. 2 e 14 del DPR 122/2009, l'anno scolastico è valido (cioè consente l'ammissione alla classe successiva o all'esame finale del corso di studi) se lo studente ha frequentato almeno i tre quarti (3/4) dell'orario annuale personalizzato.
2. Per gli studenti che frequentano i corsi a Tempo Normale, sia su cinque giorni sia su sei giorni, l'orario annuale corrisponde a 990 ore, pertanto l'anno ha validità se essi hanno frequentato almeno 743 ore. Sono quindi consentite al massimo 247 ore di assenza (ogni giorno vale cinque ore).
3. Per gli studenti che frequentano il corso a Tempo Prolungato l'orario annuale corrisponde a 1122 ore, pertanto l'anno ha validità se essi hanno frequentato almeno 842 ore. Sono quindi consentite al massimo 260 ore di assenza (un giorno con rientro vale 7 ore, un giorno senza rientro vale 5 ore).
4. Per lo studente che, per motivi particolari, frequenti con un orario ulteriormente personalizzato vale la regola dei  $\frac{3}{4}$  applicata al monte ore annuale previsto per detto studente.
5. Nel computo delle ore di assenza rientrano sia le assenze giornaliere sia gli ingressi posticipati (ritardi) e le uscite anticipate.
6. Costituiscono deroga al limite previsto di tre quarti del monte ore annuale "le assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".
7. Su delibera del Collegio dei Docenti le assenze di cui al comma 6. sono:
  - gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  - partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
8. Spetta al Consiglio di classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa.

### **Art. 44 – Ammissione alla classe successiva**

1. Nella scuola dell'infanzia l'ammissione alla classe successiva è automatica. In caso di assenze superiori ai trenta giorni, però, qualora vi sia una lista d'attesa, il posto del bambino assente viene lasciato libero per il primo in lista d'attesa, previa comunicazione telefonica alla famiglia del perdente diritto.
2. Nella scuola primaria sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. In casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva.
3. Nella scuola secondaria sono ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi gli studenti che, oltre ad aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto, hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

### **Art. 45 – Valutazione del comportamento**

1. Nella scuola primaria la valutazione del comportamento degli alunni è espressa dai docenti attraverso un giudizio formulato in base a una serie di descrittori approvati dal Collegio Docenti.
2. Nella scuola secondaria la valutazione del comportamento degli alunni è espressa con voto numerico deciso collegialmente in base a una serie di descrittori illustrati nel POF.
3. Nella scuola secondaria, il Consiglio di Classe può valutare il comportamento di un alunno con un voto inferiore a sei decimi, decisione che determina la non ammissione al successivo anno di corso o

all'esame conclusivo del ciclo (art. 2 della Legge n. 169/08); ciò avviene in presenza di sanzioni di quarto e quinto livello.

4. Per la definizione di una valutazione in sei/decimi è necessario sia stato comminato almeno un giorno di
5. sospensione dalle lezioni o la reiterazione abituale di mancanze di secondo livello.
6. L'attribuzione del voto di comportamento risulta dalla conformità del comportamento dello studente alle disposizioni previste dal regolamento.
7. I criteri di attribuzione sono esplicitati in una griglia che viene allegata al documento di valutazione.

#### **Art. 46 - Disposizioni finali**

Il presente regolamento

- verrà esposto nell'Albo della scuola e sul sito web dell'istituto,
- verrà presentato e spiegato a tutti gli studenti,
- verrà consegnato in copia a chiunque ne farà richiesta.

**(Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del \_\_\_\_\_ )**